

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ A DISTANZA / VIDEOCONFERENZA AI SENSI DELL'ART. 73 DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17.03.2020 RECANTE "SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI". L'ANNO 2020,

DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 04/11/2020

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID19 un'emergenza di "rilevanza internazionale";
- il Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, per sei mesi;
- in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di "pandemia";

CONSIDERATO che lo Stato di Emergenza è stato prorogato al 15 ottobre 2020 con Delibera Consiglio dei Ministri del 29/07/20 e pubblicata in G.U. n. 190 del 30/07/2020.

VISTO che lo stato di emergenza e' stato nuovamente prorogato al 31/01/2021 con il DL n. 125 del 07/10/2020 pubblicato in G.U. n. 248 del 07/10/2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e, in particolare l'articolo 1, comma 2, lett. a), che impone alle autorità competenti di adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, tra cui il divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

VISTO il DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il DPCM 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il DPCM 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il DPCM 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTA l'emergenza sanitaria in corso;

VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi, attraverso l'introduzione di misure aventi carattere d'urgenza;

VISTO, in particolare, il DPCM 8 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale*", il quale ha previsto che "*siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto [...] evitando assembramenti*" (art. 1, comma 1, lett. q) del DPCM 8 marzo 2020);

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n.64 dell'11.03.2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. CURA ITALIA) recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID*", pubblicato sulla G.U. n.70 del 17-3-2020;

VISTO l'art. 73 del suddetto decreto legge n. 18 del 17.03.2020 recante "*Semplificazioni in materia di organi collegiali*" che al primo comma prevede: "*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*";

VISTO, in ultimo, il DPCM 22 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n.76 del 22.03.2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO che né lo Statuto né il Regolamento comunale sul funzionamento degli organi collegiali prevedono che il Consiglio comunale possa riunirsi in contesti diversi collegati mediante videoconferenza e simili sistemi;

PRESO ATTO CHE, per quanto riguarda la Giunta Comunale e' stata data attuazione alle disposizioni citate mediante decreto sindacale nr. 04/2020 del 30/03/2020, nr. 10/2020 del 31/07/2020 e nr. 12/2020 del 15/10/2020, recanti le disposizioni per il funzionamento della Giunta Comunale in modalita' a distanza;

TENUTO CONTO che l'art 39, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che *“Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria”*;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza a disciplinare le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza in quanto il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che lo presiede ex art. 39 del D.Lgs n.267/2000 e ne regola le modalità di funzionamento nel rispetto dello Statuto e di tutte le norme di legge di riferimento;

PRESO ATTO della necessità di contribuire, per quanto possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela dell'igiene e della salute pubblica, in attuazione dei DPCM 8/3/2020, 9/3/2020 e 11/02/2020, del DL 16.03.2020, sia attraverso la riduzione in termini numerici delle riunioni istituzionali del massimo consesso, che attraverso l'adozione di sistemi che assicurino la partecipazione dei componenti in modalità a distanza attraverso l'ausilio delle tecnologie informatiche e della telecomunicazione;

CONSIDERATO che:

- occorre predisporre gli strumenti idonei e opportuni per far fronte alle esigenze amministrative del Comune nelle attuali situazioni emergenziali derivanti dalla epidemia in corso che impongono, tra l'altro, di evitare il più possibile ogni spostamento delle persone;
- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica degli stessi in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto purché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, grazie al grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, oggi consentiti dall'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video;
- per giurisprudenza costante e prevalente, che i termini "partecipazione", "intervento", "presenza", ovunque adoperati, non implicano alcuna particolare modalità di partecipazione, di intervento o di presenza, ma anzi vanno letti in senso ampio come comprensivi della fattispecie della tele/video conferenza, in forza dei canoni di interpretazione estensiva (all'interno dello spazio individuato dalla lettera della legge), teleologica (cioè in rapporto alla finalità perseguita: consentire il dibattito e la votazione simultanei) ed evolutiva (che impone di tener conto di ciò di cui non poteva tener conto il legislatore storico);

RITENUTO che:

- è necessaria l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in videoconferenza e richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione ai componenti dell'organo consiliare circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Consiglio stesso o dal Sindaco;
- fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per la diffusione del virus COVID, si dovrà curare, ai sensi dell'art. 97 TUEL, la verbalizzazione dei lavori della Consiglio riportando nel corpo dell'atto deliberativo le misure urgenti nazionali e regionali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica ed, in particolare, il riferimento all'art. 73 del decreto legge del 16.03.2020 recante "Disposizioni in materia di organi collegiali";

RAVVISATA l'urgenza di provvedere al fine di approntare gli strumenti di garanzia di funzionalità dell'Organo Consiliare, anche in presenza delle restrizioni indicate dal DPCM 9/3/2020 e seguenti in materia di contrasto al virus COVID-19;

DATO ATTO che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale in conformità a quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 73 del suddetto D.L. n.18 del 17.03.2020 che dispone, tra l'altro, "Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci";

RICHIAMATI

- l'art. 3-bis l. 241/1990;

- l'art. 12 d. lgs. 82/2005 e in particolare comma 1;

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza e dell'improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio, al fine di contemperare l'interesse alla tutela della salute pubblica con le esigenze di continuità dell'azione amministrativa;

DISPONE

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. **DI APPROVARE**, in via straordinaria, motivata dall'emergenza sanitaria in corso e per tutta la durata della stessa, la disciplina relativa alla tenuta delle sedute del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n.18 del 17.03.2020, ossia in modalità videoconferenza:

a) La partecipazione alle riunioni del Consiglio Comunale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, è consentita in modalità telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, prevedendosi la possibilità che tutti i componenti dell'organo, il Segretario comunale, partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sala consiliare della sede di Lodrino.

E consentita anche la modalità mista (ovvero alcuni membri presenti in sede) purchè sempre tramite la videoconferenza e quindi strumenti telematici per ciascun membro. La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio viene effettuata mediante la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, utilizzando programmi reperibili nel mercato, con l'utilizzo di webcam e microfono, idonei a garantire la tracciabilità, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

b) Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche, il Consiglio si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della riservatezza.

c) La convocazione delle adunanze avviene con invito scritto contenente il giorno e l'ora in cui si svolge l'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare ed approvare; viene inoltrata all'indirizzo e-mail comunicato dal singolo Consigliere all'atto dell'insediamento (salva l'eventuale successiva decisione del singolo Consigliere di voler utilizzare altro indirizzo e-mail o pec, da comunicare tempestivamente alla segreteria comunale); allo stesso indirizzo e-mail viene inoltrata, nei termini previsti per il deposito degli atti, la documentazione utile per

l'esame degli argomenti e delle proposte di deliberazione sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.

d) La convocazione contiene l'indicazione della modalità telematica in sistema videoconferenza ed i componenti del Consiglio si impegnano, con il loro collegamento, a fare uso esclusivo e protetto della partecipazione.

e) L'adunanza telematica può essere utilizzata per tutte le deliberazioni sulle materie di competenza del Consiglio.

f) La seduta del Consiglio può essere tenuta completamente in videoconferenza, cioè con tutti i componenti, il Segretario comunale nonché eventualmente i Responsabili di Area presenti in luoghi diversi, mediante utilizzazione di opportuni strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza, nel rispetto dei principi di cui al precedente punto sub a); è consentita anche la modalità mista (con alcuni membri presenti presso la sede comunale) purchè comunque sia sempre garantita la modalità telematica ed in videoconferenza per tutti i componenti.

g) Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono, comunque, assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

1. visione degli atti della riunione
2. intervento nella discussione
3. votazione palese.

h) Sono considerate tecnologie idonee: videoconferenza e altre modalità similari, a condizione che

i) In via preferenziale, la riunione del Consiglio comunale sarà tenuta in modalità videoconferenza, avvalendosi dell'applicativo denominato: JITSI MEET;

j) Per la seduta del Consiglio in videoconferenza, ciascun componente del Consiglio comunale deve assicurare la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie, attraverso la seguente dotazione:

- Pc con telecamera, microfono e casse sistemi audio e video, ovvero smartphone o tablet;
- Collegamento internet (Fibra oppure Wireless);
- Account e-mail al quale inviare la e-mail con link di accesso alla seduta (da comunicare al Sindaco che apre e attiva la seduta);

k) Per la validità dell'adunanza telematica, restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

– il Sindaco attiva e verifica il collegamento simultaneo di tutti i presenti mediante l'applicativo scelto e comunicato in sede di convocazione del Consiglio comunale.

– il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza;

- la seduta, dopo l'attivazione del collegamento e l'appello nominale, è dichiarata aperta dal Sindaco o da chi validamente lo sostituisce a norma di legge, statuto e regolamento, secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge;
 - le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, il quale espone ai presenti (in sede o a coloro che sono) collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
 - il Segretario comunale identifica “a video” i partecipanti collegati telematicamente e, unitamente al Sindaco, accerta che durante la discussione i componenti restino presenti e collegati telematicamente;
 - il numero legale è riscontrato, altresì, in automatico dai collegamenti del sistema, effettuati tramite la procedura telematica prescelta ed è verificato dal Segretario comunale, che procede all'appello nominale (come già detto) in sede di apertura della seduta, in corso di seduta, invitando alla verifica dei presenti in caso di problemi tecnici o di connessione che impongano la sospensione della seduta all'inizio della trattazione e al momento della votazione di ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno;
 - deve essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza;
 - la seduta del Consiglio comunale è validamente svolta ai sensi dell'art. 73 del DL n. 18/2020 in modalità a distanza / videoconferenza e si intende svolta nel luogo ove è attrezzato il sistema di videoconferenza, ossia presso la postazione del Sindaco;
- l) In caso di problemi tecnici di connessione durante la seduta in videoconferenza, questa è sospesa e ripresa al momento del ripristino; in tal caso il Segretario comunale procede ad un nuovo appello nominale, secondo le modalità sopra indicate;
- m) La sessione non può essere avviata se non risulta identificato un numero di componenti utile a garantire il numero legale;
- n) Durante la seduta in videoconferenza, il Sindaco coordina gli interventi, sottopone gli atti a votazione e dà comunicazione delle proposte approvate. Il Segretario verifica la contestualità e l'esito delle votazioni da riportare nei verbali;
- o) La votazione di ciascun argomento dovrà essere svolta per appello nominale e, all'esito di ogni votazione, il Sindaco dovrà dichiarare, tra i presenti, i voti favorevoli, i voti contrari e gli astenuti;
- p) Al fine di garantire trasparenza e tracciabilità, le riunioni del Consiglio Comunale sono videoregistrate, con annotazione del minuto di inizio e termine della seduta e, in quanto pubbliche:
- i relativi files sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nonché conservati a cura dell'ufficio segreteria;
 - se tecnicamente possibile, saranno rese accessibili in diretta, via web, mediante un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente;

q) La pubblicità della seduta del Consiglio comunale può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale, qualora si discuta di questioni riferite a persone fisiche o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere della riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

r) La presentazione dei documenti da parte dei Consiglieri Comunali può essere sostituita dalla lettura durante la seduta, previo deposito degli stessi da effettuare mediante invio dei testi all'Ufficio segreteria con sistemi telematici, almeno 24 ore prima dell'ora del collegamento, per consentirne l'invio a tutti i componenti del Consiglio comunale;

s) Nel verbale di seduta si dà conto dell'ora, del numero e dei nominativi dei componenti di Consiglio intervenuti in videoconferenza nonché della modalità telematica di seduta;

t) La seduta si intende chiusa con la dichiarazione dell'ora di chiusura da parte del Presidente del Consiglio.

3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Sindaco, ai Consiglieri Comunali e agli Assessori, al Segretario comunale e ai Responsabili di Area, nonché alla Prefettura UTG di Brescia e alla Locale Stazione dei Carabinieri.

4. **DI DARE ATTO** che l'attuazione del presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, in conformità a quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17.03.2020.

5. **DI PUBBLICARE** il presente Decreto all'albo on line dell'Ente e nella sezione dell'"Amministrazione trasparente" - "Disposizioni generali" sottosezione "Atti Generali".

LODRINO, 04 Novembre 2020

Il Sindaco

F.TO Bruno Bettinsoli